



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44

del Consiglio comunale

Oggetto: SENTENZA N. 34/2024 DEL 29.02.2024 DEL T.R.G.A. DI TRENTO. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 207.539,78, DI CUI EURO 206.394,71 QUALE RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI PAGATI IN ECCEDEZA DALLA BANCA PER IL TRENTO ALTO ADIGE (GIA' CASSA DI TRENTO B.C.C.) A TITOLO DI CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ED EURO 1.145,07 PER INTERESSI LEGALI.

Il giorno 08.05.2024 ad ore 18.10 nella sala delle adunanze in seguito a convocazione disposta con regolari avvisi recapitati a termini di legge alle Consigliere e ai Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale sotto la presidenza del signor Piccoli Paolo presidente del Consiglio comunale.

Presenti: presidente **Piccoli Paolo**

sindaco **Ianeselli Franco**

consigliere **Baggia Monica**

e consiglieri **Bosetti Stefano**

Bozzarelli Elisabetta

Bridi Vittorio

Brugnara Michele

Carli Marcello

Casonato Giulia

Chilà Filomena

Dal Ri Alessandro

De Leo Antonio

Demattè Daniele

El Barji Assou

Assenti: consigliere **Flor Giovanna**

e consiglieri **Maschio Andrea**

Fernandez Andreas

Filippin Giuseppe

Filosi Luca

Fiori Francesca

Frachetti Piergiorgio

Franceschini Silvia

Gilmozzi Italo

Giuliani Bruna

Guastamacchia Fabrizio

Lenzi Walter

Maestranzi Dario

Panetta Salvatore

Merler Andrea

Saltori Alessandro

Pattini Alberto

Pedrotti Alberto

Robol Andrea

Serra Nicola

Tomasi Renato

Uez Tiziano

Urbani Giuseppe

Zanetti Cristian

Zanetti Silvia

Zappini Federico

e pertanto complessivamente presenti n. 36, assenti n. 4, componenti del Consiglio.

Assente: assessore esterno **Facchin Ezio**

Assume la presidenza il signor Piccoli Paolo.

Partecipa la Segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il Consiglio comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2024/24 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premesso che nel corso del 2015, la Cassa Rurale di Trento B.C.C., oggi Banca per il Trentino Alto Adige, ha acquistato il compendio immobiliare ubicato in via Belenzani a Trento, costituito dalla p.ed. 189/2 p.m. 1 (denominata Palazzina Ex-Nones) e dalla p.ed. 197 (c.d. Palazzo Voltolini-Benvenuti), nonché sede del Rettorato dell'Università di Trento dal 1987;

considerato che per ottenere la concessione edilizia in deroga prot. n. 146896/2015 di data 4 agosto 2015, la Cassa di Trento ha versato al Comune la somma di euro 269.440,90 a titolo di contributo di concessione per il cambio di destinazione d'uso degli immobili anzidetti da uffici pubblici del Rettorato dell'Università ad uffici privati, giusta determinazione del responsabile del procedimento prot. n. 18429 di data 2 febbraio 2015;

dato atto che il Comune, al fine del rilascio del titolo edilizio nel caso di specie, ha ritenuto di richiedere il pagamento per intero del contributo di concessione, pur non avendo Banca per il Trentino Alto Adige effettuato alcun intervento di edificazione ma unicamente un cambio di destinazione da uffici pubblici ad uffici privati degli immobili anzidetti;

atteso che la richiesta di pagamento per intero del contributo si è fondata su una interpretazione strettamente letterale da parte dell'allora Servizio Attività edilizia della normativa provinciale in vigore al rilascio del titolo, che stabiliva, da un lato, gli interventi comportanti aumento del carico urbanistico tra i quali il passaggio da una categoria funzionale ad un'altra (art. 115, comma 4, lettera a) della Legge urbanistica provinciale L.p. 1/2008 e l'art. 47 del D.P.P. 13.07.2010 n. 18-50/Leg., ovvero il Regolamento di attuazione, al tempo vigenti) e, dall'altro, la doverosità del contributo nei casi di modifica della destinazione d'uso di volumi che in precedenza non avevano rilevanza ai fini del calcolo del contributo di concessione perché interventi esenti (art. 55, comma 2 del citato Regolamento provinciale);

considerato che sulla scorta di tale lettura il Comune aveva valutato che:

"La destinazione d'uso attuale (uffici amministrativi del Rettorato dell'Università) non è una funzione contemplata dalla tabella di cui all'art. 49 D.P.P. 1850/Leg. di data 13 luglio 2010 sopracitata (tabella allegata alla D.G.P. 1554/2013) in quanto funzione pubblica, il cui insediamento è assoggettato alla procedura di accertamento di conformità urbanistica e non è invece assoggettato al rilascio di concessione edilizia o al deposito di Segnalazione Certificata di Inizio Attività e, pertanto, non soggetta al pagamento del contributo di concessione.

La destinazione d'uso di progetto (uffici amministrativi della Cassa Rurale) rientra invece al punto D3.2 della sopracitata tabella. Si tratta quindi del passaggio da una categoria funzionale che non è contemplata nella Tabella delle funzioni, in quanto pubblica e pertanto esente, ad una categoria funzionale onerosa D3.2 "banche".

Il contributo di concessione è quindi dovuto per intero. Quanto detto trova, inoltre, riscontro al comma 2 dell'art. 55 del D.P.P. 1850/Leg. d.d. 13 luglio 2010 il quale prevede che il contributo di concessione è sempre dovuto per intero in caso di modifica della destinazione d'uso di volumi che in precedenza erano esenti dal pagamento di contributo." (si veda il parere preventivo prot. n. 11391 di data 24 gennaio 2014);

rilevato che la Banca per il Trentino Alto Adige ha pagato sulla base di tale parere preventivo;

preso atto che la Banca per il Trentino Alto Adige ha, fin da subito, contestato la non debenza del contributo di concessione pagato al Comune di Trento e, nel 2023, ha presentato ricorso al T.R.G.A. di Trento per ottenerne la restituzione (trattandosi di diritto soggettivo alla restituzione di una somma di denaro il termine di prescrizione è di 10 anni);

richiamata la deliberazione della Giunta comunale 13 novembre 2023 n. 319 con la quale si è deciso di resistere al ricorso pendente al sub R.G. n. 131/2023, affidando la difesa all'avv. Lara Righi, dell'Avvocatura interna;

rilevato che il T.R.G.A. di Trento, con sentenza n. 34/2024 del 29.02.2024, ha accolto il ricorso presentato dalla Banca per il Trentino Alto Adige per la restituzione degli importi dalla stessa versati, disattendendo l'interpretazione adottata dal Comune per richiedere il

pagamento dell'intero contributo di concessione e affermando che "diversamente da quanto ritenuto dal Comune, prima che con riferimento alla destinazione immediatamente precedente ad uffici amministrativi dell'Università, la preesistenza del carico e dell'impatto urbanistico del compendio edificiale adibito ad uffici amministrativi della Cassa di Trento BCC si prospetta in tutta evidenza e va riguardata rispetto alla destinazione risalente quale residenza e, come si è detto, a prescindere dal pagamento reale del contributo concessorio connesso.";

preso atto che il Collegio ha osservato che "rileva nella specie che l'intermedio passaggio di destinazione quali uffici amministrativi dell'Università e di proprietà all'Ente pubblico non vale ad elidere il carico urbanistico già prodottosi e il connesso assolvimento virtuale del relativo contributo né in definitiva vale a giustificare nell'importo preteso dal Comune il medesimo contributo di concessione." ed, ancora, che "la costruzione dell'edificio ha già generato un suo carico urbanistico, perlomeno quello relativo alla "casa di abitazione con cortile";

dato atto che il Tribunale Regionale ha posto l'attenzione sull'irragionevolezza e l'ingiustizia manifesta della situazione che verrebbe a determinarsi aderendo alla tesi fatta propria dal Comune, essendo sufficiente un mero temporaneo passaggio di proprietà oltre che la modifica di destinazione da pubblica a privata, per il configurarsi della soggezione ad un obbligo integrale di pagamento di un'eventuale successiva destinazione privata;

considerato che il T.R.G.A. di Trento, per risolvere questa irragionevolezza e ingiustizia manifesta, ha applicato al caso l'istituto del cosiddetto assolvimento virtuale del contributo che è stato coniato dalla giurisprudenza per i casi in cui gli immobili sono stati costruiti antecedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 10/1977 che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento il principio dell'onerosità della concessione edilizia. In altre parole, secondo il Collegio il carico urbanistico che si è prodotto all'atto della costruzione dell'immobile deve valere per gli anni a venire ed anche in presenza di successivi cambi di destinazione dell'immobile;

preso atto che, ancora, la sentenza n. 34/2024 del 29.02.2024 conclude affermando che "La dianzi esposta prospettiva esclude in conseguenza che l'Amministrazione possa esigere dalla ricorrente il pagamento per intero, senza alcuna detrazione, del contributo in relazione alla destinazione impressa dalla ricorrente medesima all'edificio a propri uffici amministrativi nell'assunto che in passato non è stato effettivamente versato alcun contributo per l'edificio in quanto di origine risalente a un periodo in cui l'onere non era vigente o in ragione del fatto che neppure l'Università lo ha corrisposto non essendovi tenuta poiché esentata assertivamente "ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f) della legge n. 10 del 1977 allora vigente anche in Provincia di Trento".";

visto che, per le ora esposte ragioni il T.R.G.A. di Trento ha accertato la non debenza dell'importo pari ad euro 269.440,90, preteso dal Comune di Trento quale contributo di concessione essendo dovuta, se del caso, "solo la differenza eventualmente sussistente tra il contributo quale residenza e il contributo per la destinazione dell'immobile ad attività amministrativa" e condannato il Comune alla "restituzione nei confronti della ricorrente dell'importo pari ad euro 269.440,90, o eventualmente della minor somma corrispondente a quanto già virtualmente assolto. Spettano altresì alla ricorrente gli interessi dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo.";

considerato che questa decisione si pone in antitesi rispetto alla prospettazione dell'Amministrazione ed inoltre ha un apporto motivazionale molto conciso (si veda la nota di commento della decisione dell'avv. Righi di data 08.03.2024 prot. n. 80788), tuttavia, in esito alla sentenza ora richiamata, il Servizio Edilizia privata e Suap ha compiuto gli opportuni approfondimenti e ha intrattenuto una stretta interlocuzione con la Banca per il Trentino Alto Adige da cui è emersa una lettura condivisa della sentenza che ha portato, nel caso in esame, a dare atto che l'edificio Ex-Nones (m² 667,65) ha perso nel tempo la destinazione residenziale, versando in stato di rudere;

dato atto pertanto che il ragionamento svolto dal T.R.G.A. di Trento nella sentenza n. 34/2024 del 29.02.2024 può portare a considerare virtualmente assolto il solo contributo di concessione relativo a Palazzo Voltolini-Benvenuti (m² 2.185,69 e pari ad euro 206.394,71), considerandosi d'altro canto dovuto il contributo di concessione relativo all'edificio Ex-Nones (m² 667,65 e pari ad euro 63.046,19);

rilevato che alla luce delle suesposte considerazioni, e aderendo a quanto disposto in sentenza laddove si condanna il Comune alla restituzione nei confronti della Banca per il Trentino Alto Adige dell'importo pari ad euro 269.440,90, "o eventualmente della minor somma corrispondente a quanto già virtualmente assolto", il Servizio Edilizia privata e Suap con nota prot. n. 110725 di data 05.04.2024 ha comunicato alla Banca di ritenere corretta la restituzione dell'importo di euro 206.394,71 e la Banca per il Trentino Alto Adige con nota prot. n. 149254 di

data 24.04.2024 si è determinata nello stesso senso;

atteso che la decisione *de qua* è esecutiva e che il Comune di Trento è pertanto tenuto a restituire alla Banca per il Trentino Alto Adige l'importo di euro 206.394,71 a titolo di contributo di concessione versato in eccesso rispetto al dovuto;

considerato pertanto che, sulla base delle considerazioni sopra riportate, si ritiene necessario procedere al pagamento dell'importo di euro 206.394,71, quale restituzione degli importi pagati in eccedenza dalla Banca a titolo di contributo di concessione, così come previsto dalla sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 34/2024 del 29.02.2024, oltre agli interessi di Legge, calcolati come da sentenza dalla data di pubblicazione della stessa, avvenuta il 29 febbraio 2024 al saldo;

rilevato che, in considerazione dei tempi necessari per le procedure amministrative che consentiranno di effettuare la liquidazione, il pagamento delle somme spettanti alla Banca per il Trentino Alto Adige, potrà avvenire entro la data del 20 maggio 2024, e che quindi l'importo dovuto a titolo di interessi legali calcolati dal 29 febbraio 2024 (data di pubblicazione della sentenza) al 20 maggio 2024 è pari ad euro 1.145,07;

atteso che è quindi necessario procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di complessivi euro 207.539,78, di cui euro 206.394,71 quale restituzione degli importi pagati in eccedenza dalla Banca a titolo di contributo di concessione, ed euro 1.145,07 a titolo di interessi legali, derivante dalla sentenza n. 34/2024 del T.R.G.A. di Trento;

precisato, in particolare, che la fattispecie si riconduce al debito fuori bilancio ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti locali), ovvero "sentenze esecutive";

rilevato che la spesa di euro 207.539,78 relativa al debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 34/2024 del 29.02.2024:

- per la somma di euro 1.145,07, a titolo di interessi legali, trova copertura a bilancio di previsione 2024-2026, in corrispondenza dell'annualità 2024, al capitolo 2402 "Edilizia privata e Suap: interessi e oneri finanziari: altro";
- per la somma di euro 206.394,71, quale restituzione degli importi pagati in eccedenza dalla Banca a titolo di contributo di concessione, trova copertura a bilancio di previsione finanziario 2024-2026, in corrispondenza dell'annualità 2024, al cap. 7043 "Edilizia privata: rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate in eccesso";

ritenuto di non sottoporre la presente deliberazione all'esame della Commissione consiliare per il bilancio, le attività economiche e gli affari generali in quanto fattispecie inerente a operazioni tecnico – contabili non discrezionali;

dato atto che, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della Legge n. 289/2002: "I provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente procura della Corte dei Conti";

acquisito il parere del Collegio dei revisori dei conti reso in data 29 aprile 2024, prot. n. 151152 di data 29 aprile 2024, n. 12/2024, ai sensi dell'art. 239, primo comma, lettera b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge

- regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale ai sensi dell'art. 49, comma 3, lettera b) della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

ritenuto che ricorrano i presupposti dell'urgenza di cui all'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m. per poter dar corso agli ulteriori adempimenti necessari al pagamento di quanto spettante al privato nel minor tempo possibile, limitando la corresponsione degli interessi legali;

preso atto che, contestualmente alla votazione della presente proposta di deliberazione, il Presidente del Consiglio comunale ha avvisato della facoltà di richiedere la separata votazione della clausola di immediata eseguibilità e che, non essendo stata manifestata da alcun Consigliere o alcuna Consigliera una richiesta in tal senso, si procede pertanto ad una unica votazione riguardante sia la proposta di deliberazione che la sua dichiarazione di immediata eseguibilità qualora approvata con la maggioranza prescritta dall'art. 183, comma 4 del Codice degli Enti Locali in L.r. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, assistito dagli scrutatori, l'esito della votazione allegato;

sulla base di tali risultati il Consiglio comunale

d e l i b e r a

1. di riconoscere, per le ragioni espresse in premessa, ai sensi del comma 1, lettera a) dell'art. 194 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico degli Enti locali), la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del T.R.G.A. di Trento n. 34/2024, pubblicata il 29.02.2024, di complessivi euro 207.539,78, di cui euro 206.394,71, quale restituzione degli importi pagati in eccedenza dalla Banca a titolo di contributo di concessione ed euro 1.145,07 a titolo di interessi legali, nella controversia insorta con la Banca per il Trentino Alto Adige;
2. di impegnare la somma complessiva di euro 207.539,78, imputandola come di seguito indicato:
 - per euro 1.145,07, al capitolo 2402 “Edilizia privata e Suap: interessi e oneri finanziari: altro” del P.E.G. 2024 - 2025 - 2026, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
 - per euro 206.394,71, al capitolo 7043 “Edilizia privata: rimborsi in conto capitale a imprese di somme non dovute o incassate per eccesso” – opera 623724 “Restituzione di contributi di concessione” del P.E.G. 2024 - 2025 - 2026, con riferimento all'esercizio finanziario 2024, che presenta la necessaria disponibilità;
3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro la data del 31 maggio 2024;
4. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 23, comma 5 della Legge n. 289/2002, la presente deliberazione viene trasmessa alla competente Procura della Corte dei Conti;
5. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.

LA SEGRETARIA GENERALE
f.to Moresco

IL PRESIDENTE
f.to Piccoli

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: SENTENZA N. 34/2024 DEL 29.02.2024 DEL T.R.G.A. DI TRENTO. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 207.539,78, DI CUI EURO 206.394,71 QUALE RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI PAGATI IN ECCEDEENZA DALLA BANCA PER IL TRENTO ALTO ADIGE (GIA' CASSA DI TRENTO B.C.C.) A TITOLO DI CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ED EURO 1.145,07 PER INTERESSI LEGALI.

Votazione palese

Consigliere e Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 36

Favorevoli: n. 27 (Baggia, Bosetti, Bozzarelli, Brugnara, Carli, Casonato, Chilà, Dal Ri, El Barji, Fernandez, Filippin, Filosi, Fiori, Franceschini, Gilmozzi, Giuliani, Ianeselli, Lenzi, Panetta, Pattini, Pedrotti, Robol, Serra, Tomasi, Uez, Zanetti S., Zappini)

Contrari: n. 3 (Demattè, Urbani, Zanetti C.)

Astenuti: n. 5 (Bridi, De Leo, Frachetti, Guastamacchia, Maestranzi)

Non votanti: n. 1 (Piccoli)

Trento, addì 08.05.2024

la Segretaria generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio n. 24 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: SENTENZA N. 34/2024 DEL 29.02.2024 DEL T.R.G.A. DI TRENTO. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 207.539,78, DI CUI EURO 206.394,71 QUALE RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI PAGATI IN ECCEDENZA DALLA BANCA PER IL TRENTO ALTO ADIGE (GIA' CASSA DI TRENTO B.C.C.) A TITOLO DI CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ED EURO 1.145,07 PER INTERESSI LEGALI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Trento, addì 29 aprile 2024

Servizio Edilizia privata e SUAP
La Dirigente
arch. Elisabetta Miorelli
(firmato elettronicamente)



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Consiglio. 24 / 2024

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: SENTENZA N. 34/2024 DEL 29.02.2024 DEL T.R.G.A. DI TRENTO. RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DI COMPLESSIVI EURO 207.539,78, DI CUI EURO 206.394,71 QUALE RESTITUZIONE DEGLI IMPORTI PAGATI IN ECCEDEZZA DALLA BANCA PER IL TRENTO ALTO ADIGE (GIA' CASSA DI TRENTO B.C.C.) A TITOLO DI CONTRIBUTO DI CONCESSIONE ED EURO 1.145,07 PER INTERESSI LEGALI.

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Si attesta altresì, che il relativo impegno/accertamento viene annotato come indicato nel sottostante prospetto dati finanziari:

E / S	tip	Ann	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata	Piano Finanziario E/U	Gest.	Res	Opera	Importo	Tipo Finanz.	Impegno/ Accert.
U		2024	01061.07.02402	U.1.07.06.99 .999	5501			1.145,07	"	135940 (12200307)
U		2024	01062.05.07043	U.2.05.04.05 .001	5501		623724	662,21	20005"B.I.M. CANONI AGGIUNTIVI	135976 (12207596)
U		2024	01062.05.07043	U.2.05.04.05 .001	5501		623724	45.450,13	20133"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2023	135977 (12207657)
U		2024	01062.05.07043	U.2.05.04.05 .001	5501		623724	1.036,25	20090"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2022	135978 (12207658)

U	2024	01062.05.07043	U.2.05.04.05 .001	5501		623724	419,38	20084"CONT RIBUTI L.P. 36/93 BUDGET 2021	135979 (12207659)
U	2024	01062.05.07043	U.2.05.04.05 .001	5501		623724	156.658,7 2	50000"MEZZI PROPRI	135980 (12207660)
U	2024	01062.05.07043	U.2.05.04.05 .001	5501		623724	2.168,02	40000"ONERI DI URBANIZZAZI ONE	135981 (12207661)

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.04.2024